

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 223

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BROCCA, ROGNONI, GITTI, BODRATO, ANDREATTA, BALESTRACCI, ZOLLA, CASATI, ANDREOLI, ANSELMI, ASTORI, AZZOLINI, BORRI, BAMBI, BIANCHINI, BONALUMI, BONFERRONI, CACCIA, CARELLI, CONTU, CORSI, D'AIMMO, DELL'ANDRO, FALCIER, FERRARI SILVESTRO, CIRINO POMICINO, CITARISTI, FOTI, FRANCHI ROBERTO, GARAVAGLIA, LA RUSSA, LATTANZIO, LIGATO, LOMBARDO, LUSSIGNOLI, MATTARELLA, MELELEO, MEMMI, MENSORIO, NAPOLI, NUCCI MAURO, PASQUALIN, PERUGINI, PISANU, PORTATADINO, RABINO, RADI, REBULLA, RICCIUTI, RIGHI, RINALDI, ROSSI, RUSSO FERDINANDO, RUSSO GIUSEPPE, SANZA, SARETTA, SAVIO, SCAIOLA, SILVESTRI, SINESIO, TANCREDI, TEDESCHI, VISCARDI, VITI, ZAMPIERI, ZANIBONI, ZARRO, ZOPPI**

*Presentata il 20 luglio 1983*

**Norme per lo sviluppo della pratica delle attività motorie e sportive e dell'associazionismo sportivo**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Non sembrerà esagerato definire, con Ortega, lo sport un « tema del nostro tempo », solo che si ponga attenzione alla risonanza che il fenomeno sportivo ha avuto recentemente nel nostro Paese. Lo sport è salito alla ribalta della cronaca quotidiana, con una intensità che non ha riscontri nel passato per diverse e contrapposte motivazioni che vanno dai successi ottenuti in questi ultimi anni nelle competizioni internazionali, al malcostume ed alla violenza serpeggianti, purtroppo, anche in questo « continente ».

Ma sarebbe un'interpretazione assai riduttiva se il giudizio fosse il risultato esclusivo delle affermazioni mondiali o delle degenerazioni nazionali.

Lo sport deve diventare il « tema del nostro tempo » soprattutto per il ruolo nuovo e fondamentale che intende assumere nel « paese reale », cioè nella mentalità della gente comune, in gran parte spettatrice delle « imprese » altrui, e nel « paese legale », cioè negli ordinamenti dello Stato anche per riparare ad un silenzio della Carta costituzionale che, se ha una spiegazione storica facilmente comprensibile, non ha una uguale giustificazione culturale e politica, oggi. Di fronte all'ampiezza della prospettiva, ma anche alla complessità dei problemi che l'argomento suscita, è bene non inibire la immaginazione e non imprigionare la ricerca, andando involontariamente ad ingrossare le file di quelli che E. Juvalta

chiamava i filosofi dell'« ormai », perché preferivano per dare « ormai » accreditate o confutate alcune tesi, a causa del semplice trascorrere del tempo. Non è sbagliato il proposito di parlare di sport senza menzogna anche quando si ripetono osservazioni note o si formulano ipotesi nuove.

L'esigenza di una riforma dell'assetto dello sport nel nostro Paese è stata ufficialmente recepita dal Parlamento attraverso l'« Indagine conoscitiva sulla situazione e le prospettive dello sport in Italia », svolta dalla Camera dei deputati, dal 1973 al 1975, senza peraltro che ad essa si riservasse la considerazione che meritava.

È vero che da allora è passata molta acqua sotto i ponti, ma l'attesa di un cambiamento non è venuta meno, anzi è stata incrementata dal dibattito che ne è seguito e che ha trovato nella Conferenza nazionale dello sport, celebrata a Roma il 10-13 novembre 1982, il punto più alto e più qualificato. Nella conclusione letta dal ministro Signorello, sintesi della volontà di tutte le organizzazioni e forze presenti, si precisa con chiarezza detto orientamento: « Ho potuto constatare che tutte le componenti pubbliche e private qui presenti si sono ritrovate nell'indicazione di un disegno armonico e complessivo dell'essere e del dover essere dello sport in Italia, di un progetto culturale, nazionale, cioè a largo respiro. A questo fine, da parte di tutti si è espresso il convincimento che se grande deve essere l'impegno per la formazione di una rinnovata coscienza sportiva, esplicita e senza ambiguità si deve manifestare la volontà politica di rimuovere ostacoli che impediscono la diffusione della pratica sportiva. Si conviene, pertanto, che l'auspicata riforma dell'ordinamento sportivo può essere attuata mediante una proposta di legge-quadro di iniziativa governativa. Ciò non dovrà, naturalmente, impedire di emanare provvedimenti particolari per problemi specifici, ma consente di condurre anche questi all'interno di una strategia globale di garanzia della loro stessa validità ».

È, forse superfluo ricordare che la legge 16 febbraio 1942, n. 426, sul Comitato olimpico nazionale italiano, modificata dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 maggio 1947, n. 362, resta, ancor oggi, il pilastro su cui poggiano le attività fisico-motorie e sportive. Le correzioni non hanno rimosso le ragioni che la ispirarono. Di una nuova legge per lo sport si cominciò a parlare in Italia sin dal 1944, sebbene il commissario straordinario preposto al Comitato olimpico nazionale italiano, avesse avuto, sia pur verbalmente, l'incarico di liquidare l'ente.

La mancata emanazione di una nuova legge sull'assetto dello sport è dipesa da diversi motivi: dalla circostanza che il Comitato olimpico nazionale italiano non aveva alcun interesse alla sostituzione della normativa del 1942-1947; dalla circostanza che la classe politica non aveva percepito l'importanza dello sport verso il quale si è dimostrata piuttosto indifferente; dalla circostanza che non era stata decifrata nella sua portata e nel suo valore la pratica sportiva.

Ma le ragioni che hanno determinato la sopravvivenza della disposizione del 1942-1947 si sono in questi ultimi anni affievolite, mentre altre ragioni sopravvenute impongono un riesame dell'ordinamento attuale dello sport. È radicalmente mutata la posizione giuridica e funzionale del Comitato olimpico nazionale italiano perché è stata, con provvedimenti varati dopo il 1947, parzialmente e progressivamente erosa la sua indipendenza tanto che esso sembra trovarsi in una situazione difficilmente sostenibile e giuridicamente dubbiosa.

La normativa del 1942-1947 è entrata in crisi sotto l'incalzare di ricerche puntuali, condotte da studiosi inizialmente inascoltati. L'opinione pubblica ha cominciato a manifestare un certo interesse e un promettente apprezzamento per lo sport, sia pure con limiti e deformazioni.

Soprattutto esiste un malessere diffuso che travaglia l'intero « corpo » dello

sport e non gli consente di recuperare vitalità e operatività per una sua crescita.

Non è oziosa, né impietosa una domanda: Perché? La risposta, scevra da certo sociologismo, non può che tramutarsi in una denuncia: forse lo sport manca di un polmone che gli consenta di moltiplicare il dinamismo e l'attività. Le regole minuziose, gli allenamenti intensivi, l'agonismo precoce, le competizioni estenuanti fanno parte di una dimensione che, se presa da sola, offre un'immagine deformata dello sport che rischia di avere nella rincorsa esasperata del risultato tecnico l'unico fine. Sarebbe una logica in cui non vi è alcun riguardo per i processi psicofisici che vengono sollecitati e che dovrebbero essere controllati e guidati in una composizione con gli altri aspetti della persona e della vita.

Ma il « male oscuro » dello sport è anche la conseguenza della mancanza di esercizio fisico (perciò, di una preordinata ed equilibrata attività sportiva), caratteristica negativa degli italiani. Sono preoccupanti i dati offerti recentemente e da cui emerge che l'insoddisfacente stato di salute di molti adulti è causato dall'ipocinesia e che la frequenza di paraformismi, la ridotta capacità cardiorespiratoria, l'indice scarso di efficienza fisica rispetto agli *standards* normali di molti giovani, sono il prodotto del diffuso sedentarismo. La esigua schiera di cittadini che praticano regolarmente e assiduamente una disciplina sportiva è un fatto inquietante che non può lasciare indifferenti. Poiché nessuno si attende l'arrivo insperato di un Godot, capace di sollevare le sorti dello sport nel nostro Paese con un atto di magia, occorre far appello alle nostre idee e alla nostra azione per condurre lo sport fuori dal tunnel. È anche questo uno dei tanti doveri della politica.

Ma sono pochi coloro che, oggi, avvertono la positività del rapporto mentre altri ancora si attardano nel ricordo di un tempo passato in cui la politica e lo sport si ignoravano o si accusavano a vicenda. Purtroppo, allora, esistevano due posizioni divaricate e perniciose. Da una parte vi

era chi concepiva la politica e lo sport in termini di identità, in quanto vedeva nell'attività sportiva un fatto di immediata rilevanza politica e intendeva lo sport come uno strumento facilmente utilizzabile per fini politici. Questa categoria esprimeva una concezione integralistica della politica, totalizzante e totalitaria.

Da un'altra parte vi era chi concepiva la politica e lo sport in termini di separazione in quanto vedeva nell'attività sportiva un fatto privo di rilevanza politica e intendeva lo sport completamente avulso dai problemi della civile convivenza. Questa categoria esprimeva una concezione laicistica dello sport, asettica, per conservare lo sport in una specie di limbo in cui potevano aver accesso solo gli « addetti ai lavori », una *élite* privilegiata.

Oggi si sta delineando una terza ipotesi di soluzione del rapporto politica e sport in cui lo sport e la politica rinunciano ad ogni condizionamento utilitaristico, con reciproca subordinazione, e ad ogni agnosticismo, con reciproco danno, senza peraltro confondersi in un idillio artificioso.

In questa nuova prospettiva fondata sul rispetto della peculiarità delle due « sfere », che non sono « mondi chiusi », si va costruendo un rapporto di dialogo e di cooperazione sulla base di precise condizioni. Sul piano operativo le conseguenze sono evidenti e scaturiscono dalla fedeltà al proprio ruolo e dal riconoscimento del valore dell'autonomia, come garanzia di pluralismo sociale.

Si dovrà smettere la pratica furbesca degli accordi sottobanco, della complicità fatta di reciproci favori, della lottizzazione smodata.

Si dovrà smettere di credere che lo sport non c'entri con i grandi temi della vita dei popoli e quindi con la politica, quando tutti sappiamo, ad esempio, come sia strettamente implicato nelle ricerche biologiche sugli ormoni per far gonfiare i muscoli degli atleti; come sia direttamente coinvolto nel giro enorme degli affari che ruotano intorno alle discipline più popolari; come interferisca nei rap-

porti internazionali e, perciò, sfiora indirettamente i problemi della pace e della guerra che ci interpellano nel profondo e sono « affare nostro » non solo dei governanti e dei militari.

Al di là di ogni ingenuità ed ipocrisia è opportuno riaffermare il dovere della politica di fare la sua parte costituendo le condizioni sociali, economiche e amministrative affinché lo sport, anche nel nostro Paese si diffonda sino a divenire « costume di vita » (Philp Noel-Baker, premio Nobel per la pace).

Ma l'impegno per una rifusione totale dello sport, evitando le sconsiderate mutilazioni, non può prescindere da una ricognizione sulla situazione (analisi) e dalla individuazione della direttrice di intervento e degli strumenti per percorrerla (proposta).

La domanda, dunque, che oggi ci si deve porre non riguarda la necessità, scontata di un intervento dello Stato in materia di sport, ma la natura di detto intervento, la direzione verso cui si debba muovere e su quale piano prioritariamente debba essere orientato.

È del resto su tali problemi che in questi ultimi tempi si è sviluppato sempre più ampio e intenso il confronto tra gli organismi interessati, manifestando diverse e a volte contrastanti posizioni sia sull'assetto complessivo delle forze pubbliche e private chiamate in causa, sia sulla natura e la priorità degli interventi che lo Stato dovrebbe operare in relazione alle molteplici esigenze accumulate in tanti anni di pressoché totale disinteressamento ai problemi del settore.

#### 1. — LA SITUAZIONE DELLO SPORT IN ITALIA.

In coerenza con quanto premesso e per offrire dei primi elementi utili nel rispondere alle domande poste, non si propone in questa sede una analisi quantitativo-statistica dello sport italiano, quanto piuttosto un esame qualitativo e organizzativo dello stesso.

D'altronde una vera e propria analisi statistica sarebbe impossibile perché non esistono dati attendibili. Quanto poi alle informazioni sui praticanti e sulle società sportive, esse sono diventate la favola del Paese tanto sono incerte e manipolate a piacimento da chiunque vi abbia interesse.

Se tuttavia, la carenza e l'incertezza dei dati disponibili non trovano un supporto in un'analisi scientifica sul piano quantitativo dello sport italiano, esse non riescono, però, a mascherare la gravità di una situazione, sulla quale, del resto, tutti concordano: lo sport italiano è tra gli ultimi nell'ambito europeo quanto a numero di praticanti, di strutture associative di base e di servizi collettivi per lo sport (impianti, formazione degli operatori, ricerca tecnico-scientifica, igiene e tutela sanitaria delle attività sportive, ecc.).

Una analisi qualitativa, dal punto di vista organizzativo, legislativo e socio-culturale, è invece possibile e, in definitiva, più utile per l'individuazione delle soluzioni che in questa sede si intendono prospettare.

#### a) *Situazione organizzativa, finanziaria e legislativa.*

I soggetti che oggi operano nello sport italiano sono, per il settore pubblico: i comuni, le regioni, il Comitato olimpico nazionale italiano, la scuola e l'università.

Nel settore privato operano gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano; alcuni altri enti similari, e vi sono per alcuni versi cointeressate le associazioni del tempo libero (ARCI, ENARS, ENDAS) e le organizzazioni sindacali.

La più recente legislazione attribuisce ai soggetti che operano sul piano pubblico le seguenti funzioni:

alle Regioni e ai Comuni, la promozione delle attività sportive e ricreative e la realizzazione dei relativi impianti ed attrezzature (articoli 36 e 60 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977);

alla scuola l'educazione fisico-sportiva nella materia di insegnamento e attività sportiva attribuita agli organi collegiali in forza del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416;

all'università, con la legge 28 giugno 1977, n. 394, attraverso la istituzione degli organi collegiali, il compito di sovrintendere agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi e ai programmi di sviluppo delle attività sportive universitarie;

al Comitato olimpico nazionale italiano, con il decreto del Presidente della Repubblica n. 616, l'attribuzione dell'organizzazione delle attività agonistiche ad ogni livello e le relative attività promozionali, restringendo quindi notevolmente le competenze onnicomprensive delegategli dallo Stato con la legge 16 febbraio 1942, n. 426, la quale è rimasta tuttora in vigore.

Il quadro presentato potrebbe apparire, a prima vista e sotto un aspetto formale, come ordinato e ineccepibile, mentre in realtà configura una situazione che è quanto di più carente, disorganico e confuso si possa immaginare. E ciò non perché, come si potrebbe obiettare, la situazione legislativa descritta sia di recente definizione e quindi ancora non pienamente operante, ma perché essa è intrinsecamente insufficiente a ordinare adeguatamente una materia molto complessa in cui, per giunta, le situazioni pregresse e le posizioni ormai consolidate svolgono un ruolo negativo così determinante che una legislazione frammentaria e sporadica non ha certo la forza e la capacità di rimediare e assestare.

Il primo dato negativo che emerge è intanto la situazione di doppio regime associativo che tale legislazione configura. Lo Stato privilegia, assiste e pone sotto la sua tutela quella parte dell'associazionismo sportivo che fa capo al Comitato olimpico nazionale italiano e alle Federazioni sportive nazionali, nonché al Centro universitario sportivo italiano (CUSI), mentre lascia abbandonato a se

stesso l'associazionismo che si organizza negli altri Enti di promozione sportiva.

È questa una situazione giuridicamente anomala e socialmente ingiusta che si trascina da più di trent'anni e che la più recente legislazione non ha per nulla modificato. A tal riguardo è ininfluenza il fatto che il Comitato olimpico nazionale italiano conceda contributi finanziari agli Enti di promozione sportiva e li abbia di recente riconosciuti anche sul piano formale. Gli Enti di promozione, infatti, non hanno la minima possibilità di incidere sulle decisioni del Comitato olimpico nazionale italiano né per quanto riguarda la concessione di contributi né per la loro entità. In tali condizioni, il sostegno finanziario del Comitato olimpico nazionale italiano si configura di fatto, anche al di là della buona fede dell'ente, come un puro e semplice atto di liberalità con una posizione oggettiva di potere e di controllo.

Un secondo rilievo che emerge dalla situazione sportiva presentata, è che lo Stato non indica in alcun modo né quali finalità intenda perseguire intervenendo in materia di sport, né con quali criteri e strumenti intenda agire.

Ne deriva una situazione di grave incertezza giuridica, di abiguità nell'indirizzo politico e di confusione organizzativa. Vi è oggi nel Paese una condizione legislativa per cui le istituzioni pubbliche potrebbero paradossalmente monopolizzare ogni attività sportiva, o viceversa astenersi da qualsiasi incisiva azione, o finalizzare ogni intervento alle attività elitarie, di alto livello spettacolare, o interferire a vicenda sugli stessi settori con un'azione contrastante e concorrenziale. E di fatto la situazione che regna è estremamente incerta e confusa. Alla confusione dei ruoli e alla mancanza di obiettivi coordinati, si aggiunge lo scollegamento organizzativo che accresce la disorganicità degli interventi, con uno spreco di energie umane, finanziarie e strutturali che è facilmente immaginabile.

I servizi collettivi per lo sport sono, come è ampiamente noto, del tutto carenti sull'intero territorio nazionale. Manca-

no impianti, servizi sanitari, operatori sportivi e scuole di formazione, ricerca scientifica e assistenza tecnica. Ma alla mancanza materiale di servizi si devono aggiungere anche la loro squilibrata distribuzione sul territorio, la loro collocazione in compartimenti stagni e l'utilizzazione assolutamente settoriale e scoordinata, da cui deriva una sottoutilizzazione degli stessi, calcolata almeno al 50 per cento delle possibilità esistenti. In tale situazione sarebbe assurdo procedere alla creazione di nuovi servizi senza avere la minima garanzia che essi saranno convenientemente usati, senza contare che allo stato attuale non si sarebbe neppure in grado di determinare la loro esatta tipologia e dislocazione.

Specchio fedele di una situazione precaria e confusa dello sport italiano è l'aspetto finanziario. Il primo rilievo da fare è l'impossibilità stessa di comporre un quadro attendibile delle risorse finanziarie pubbliche oggi destinate allo sport da parte dello Stato, delle regioni e dei comuni. I finanziamenti pubblici passano attraverso mille canali dei quali molto spesso non si trova traccia nei bilanci delle amministrazioni pubbliche, né tantomeno si può rilevare quale sia la loro destinazione singola e complessiva. L'assenza, infatti, di una specifica voce per lo sport nel bilancio statale rende impossibili la rilevazione dell'ammontare della spesa e il controllo della sua utilizzazione. Si spiega così come anche recentemente lo Stato abbia provveduto a stanziare nuovi fondi per lo sport senza avere la possibilità effettiva di documentare la necessità e di accertarne l'impiego idoneo e funzionale.

Gli stanziamenti della scuola per le attività fisico-sportive sono, oltretutto insufficienti, scoordinati rispetto agli impegni finanziari similari delle altre istituzioni pubbliche.

Il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, mentre ha attribuito alle Regioni e ai Comuni determinanti funzioni in materia di sport, non ha previsto all'uopo alcun corrispettivo finanziario e tuttavia Regione e Comuni desti-

nano annualmente allo sport somme notevoli al di fuori di ogni possibilità di un coordinamento teso a garantire un equilibrato sviluppo sportivo su tutto il territorio nazionale.

L'unico finanziamento che lo Stato centrale destina allo sport associativo è quello concesso al Comitato olimpico nazionale italiano attraverso una percentuale delle entrate del concorso Totocalcio. A parte l'incongruenza di condizionare il sostegno delle attività sportive alla aleatorietà di un concorso pronostici, è grave che lo Stato si sia fatto carico per anni del solo compito di finanziare lo sport agonistico, finalizzato alle manifestazioni di alto livello nazionale ed internazionale, senza avvertire mai la responsabilità e il dovere di intervenire a favore della pratica sportiva di massa, quale strumento di salute, di formazione psicofisica e sociale di tutti i cittadini.

Pur tralasciando molteplici altri aspetti, si evince facilmente dalla situazione delineata lo stato di abbandono, di precarietà in cui versa lo sport italiano e come esso sia da far risalire soprattutto al disinteressamento dello Stato, non solo e non tanto per ciò che riguarda la concessione di sostegni finanziari concreti, ma soprattutto per la colpevole assenza di una finalizzazione degli interventi, di una programmazione e di un coordinamento.

#### b) *Situazione socio-culturale.*

Lo stato di sottosviluppo culturale e sociale in cui per unanime ammissione, versa lo sport italiano, può essere spiegato con molteplici cause storiche. Qui preme però mettere in evidenza la parte determinante che in esso ha avuto l'assenza di una adeguata politica statale. Il mancato inserimento dello sport nei programmi di sviluppo del Paese ha fatto sì che il settore procedesse in modo incontrollato lungo le linee dell'agonismo elitario, del campionismo, del divismo, dello spettacolo, del commercio e del consumismo. L'Italia è notoriamente, in Europa, il paese con il minor numero percen-

tuale di praticanti, ma con il maggior numero di tifosi e la maggiore espansione dello sport spettacolare, commerciale e industrializzato. Alla situazione di grave ingiustizia sociale — che emargina dalla pratica sportiva le masse popolari, i soggetti meno dotati, le categorie sociali più bisognose, le zone geografiche più depresse — si aggiunge una mentalità distorta quanto ampiamente diffusa che ignora e disconosce dello sport i valori e le possibilità formative più preziose per la maturazione degli individui e il loro inserimento nella vita sociale. In tal modo lo sport in Italia è diventato paradossalmente un ulteriore elemento di quel deterioramento della qualità della vita e di quella disgregazione del sistema sociale cui oggi si cerca affannosamente di porre rimedio.

Merita di essere sottolineato almeno un aspetto particolarmente grave di questo fenomeno, cioè l'espansione incontrollata e il peso decisivo assunto dallo sport professionistico, spettacolare e commerciale. Il suo sviluppo abnorme, che inquina e condiziona gran parte della coscienza e delle scelte dello sport italiano, esercitando una negativa influenza soprattutto sulle più giovani generazioni, non è stato un fatto autonomo e incontrollato — il che sarebbe comunque grave —, ma si è determinato in stretto collegamento e quasi in simbiosi con la politica più generale dello sport italiano. In mancanza di una programmazione nazionale pubblica, aggravata per di più da una delega totale dei poteri statali ad un organismo quale il Comitato olimpico nazionale italiano, lo sport italiano ha ceduto alle tentazioni del campionismo e dello spettacolo, confondendo ben presto i confini tra la pratica sportiva formativo-amatoriale e quella commerciale-utilitaristica, fino a esserne quasi totalmente subordinato e condizionato. Anche in questo caso, non si tratta di mortificare il giusto sviluppo dello sport professionistico e spettacolare, ma di ristabilire la indispensabile distinzione tra esso e la pratica sportiva popolare, per il tramite di una decisa politica che dovrà portare al

rovesciamento netto delle proporzioni odierne del fenomeno. Oltre a ciò, sono naturalmente necessari anche interventi normativi a ordinare l'attività dello spettacolo sportivo professionistico sotto il profilo giuridico, economico e anche morale.

In tale situazione, lo sport italiano è altresì rimasto tagliato fuori da tutto un vasto processo di ricerca scientifica e di sperimentazione che in altri paesi ha portato alla individuazione di indirizzi nuovi sul piano fisiologico-medico e psicopedagogico. Soltanto negli ultimi anni, per merito esclusivo di singoli studiosi e nella totale assenza delle istituzioni pubbliche, si sta tentando anche in Italia di elaborare sistemi e metodi di attività sportiva più aderenti alle esigenze psicofisiche e di maturazione socio-culturale dei praticanti. Si rileva tuttavia un ritardo difficilmente colmabile nella ricerca e nella sperimentazione di proposte sportive che valorizzino la centralità della persona umana, asservita oggi ad una concezione sportiva che fa dell'atleta, anche giovanissimo, una « macchina da primato », una merce di scambio, un oggetto di consumo. Voci sempre più allarmanti e autorevoli si sono levate negli ultimi tempi a denunciare i danni spesso irrimediabili che una mancata o distorta formazione sportiva provoca sulla personalità dei soggetti più giovani.

Emerge in questo quadro la responsabilità della scuola che da un lato non è in grado di garantire una adeguata educazione fisico-sportiva, culturale e pratica, degli alunni, e dall'altro è assolutamente carente e arretrata nella formazione degli insegnanti. La scuola, in tal modo, ha addirittura contribuito al diffondersi di una falsa coscienza sportiva, attuando per lunghi anni iniziative di segno opposto rispetto agli indirizzi più avanzati di una pedagogia sportiva inserita nella educazione globale degli alunni.

L'aver lasciato lo sport in questo stato di abbandono, ha anche impedito che esso si sviluppasse sul piano associativo, che fosse valorizzata appieno quella capacità di aggregazione sociale che esso

possiede in grado elevatissimo. Occorre riconoscere che nella disgregazione sociale che caratterizza l'attuale momento del paese, lo sport ha validamente mantenuto in piedi un tessuto associativo giovanile. Ma esso, non sostenuto e valorizzato, non è stato finora in grado di incidere in profondità sulle masse giovanili, le quali, anzi — come hanno rivelato molteplici e autorevoli inchieste — guardano con diffidenza a un fenomeno di aggregazione che appare loro, ed è ancorato a valori anacronistici, a scopi utilitaristici, a modelli culturali e sociali chiusi, a sistemi autoritari e paternalistici di gestione. È soltanto imprimendo allo sport un decisivo impulso secondo indirizzi e modelli nuovi, che si può ridare ai giovani interesse e fiducia verso un'attività che è per sua natura aggregatrice, associazionistica, comunitaria.

c) *L'esigenza di un globale rinnovamento.*

Nonostante il disinteresse pubblico e il sopravvento di indirizzi e interessi settoriali di varia natura, lo sport italiano ha avviato negli ultimi tempi un importante processo di rinnovamento, in parallelo e sotto la spinta della crisi che ha scosso la società e il suo sistema di vita. Dalla contestazione degli aspetti negativi più macroscopici — quale l'ingiustizia che vieta di fatto l'accesso allo sport proprio alla maggioranza dei cittadini in situazione di maggior bisogno — si è giunti a un ripensamento globale del fenomeno e a porre sotto accusa l'intero sistema. È stato infatti compreso che le carenze unanimemente lamentate derivano dalla concezione stessa di uno sport inteso come fatto elitario e dall'assetto conseguente e funzionale secondo cui è organizzato.

Di qui la necessità, ampiamente condivisa e sollecitata, di ristrutturare l'intero settore su basi nuove, adeguate alle istanze e alle esigenze di una società in profonda trasformazione.

Non si tratta più di operare interventi settoriali ed estemporanei che sarebbero incapaci di incidere realmente sulla situazione. È necessario e urgente elabora-

re una politica globale e di segno nuovo, sostenuta da una legislazione organica che stabilisca gli indirizzi generali e ricomponga armonicamente un quadro sicuro di riferimento e di azione per tutte le istituzioni pubbliche e private che hanno interesse e responsabilità nella materia.

È importante ricordare le deduzioni conclusive dell'indagine della Camera dei deputati, in quanto esse non si limitano a evidenziare delle carenze, ma indicano altresì delle direzioni di soluzione che sono allo stesso tempo concrete e di grande attualità. Scrive, il Presidente della Commissione, nel documento conclusivo: « Innanzi tutto è emerso un quadro normativo insufficiente e frammentario, diretta conseguenza della mancata attuazione di una effettiva politica dello sport nel paese: mi sembra, quindi, urgente pervenire alla emanazione di una legislazione organica, che attribuisca precise competenze e responsabilità — attualmente sfumate ovvero addirittura incerte — e che sia in grado di mobilitare al massimo grado gli attuali mezzi e risorse disponibili realizzando un concreto potere di coordinamento e di impulso delle attività sportive rientranti nelle attribuzioni degli Enti locali territoriali. Ciò consentirebbe, tra l'altro, di alleggerire il Comitato olimpico nazionale italiano — punto di riferimento indispensabile per un qualsiasi realistico approccio alla attuale problematica dello sport — da talune gravose incombenze non rientranti nelle sue attribuzioni, permettendogli in tal modo di meglio perseguire i propri fini istituzionali.

Mi sembra, poi, che una particolare sensibilità e disponibilità debba essere dimostrata verso tutte quelle iniziative associative e consorziali che tendono al potenziamento e alla diffusione delle attrezzature sportive le quali sono senz'altro strumento insostituibile per la diffusione dello sport tra i cittadini; a questo riguardo il credito sportivo agevolato e gli investimenti pubblici assolvono una rilevante funzione sociale, poiché stimolano una sana e robusta vita associativa, presupposto non solo di qualsiasi attività



sportiva, ma fondamento altresì di leale collaborazione e reciproca considerazione tra gli uomini, nel che si sostanzia l'assetto democratico di ogni consorzio umano.

Proprio in questa prospettiva mi pare utile evidenziare un ulteriore aspetto, e cioè la necessità di valorizzare al massimo lo sport popolare attraverso la incentivazione e l'agevolazione dell'associazionismo spontaneo di base che spesso svolge una funzione, oscura e non sempre riconosciuta nella sua esatta portata, di propaganda capillare verso i giovani, senza la quale forse non si sarebbero potuti conseguire alcuni qualificanti e prestigiosi successi sportivi internazionali. È indubbio che l'associazionismo di base è il mezzo più aderente ai principi della carta costituzionale per una effettiva realizzazione dell'articolo 32 della Costituzione che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività ».

## 2. — CRITERI FONDAMENTALI DI SOLUZIONE

Il « punto di appoggio » su cui far leva per sollevare le sorti dello sport nel nostro Paese è la persona umana. Non ci turba la qualifica di « moralisti », che alcuni saccenti, presunti illuminati, ci attribuiscono. Ribadiamo, anzi, con maggiore forza due persuasioni:

1) anche nello sport l'unità principale di misura è l'uomo con le sue esigenze, i suoi ritmi, le sue attese. Uno sport per l'uomo non scade nel tecnicismo senza anima, nè viene subordinato alla legge del profitto;

2) uno sport a « misura dell'uomo », si connota per l'accentuato valore formativo (mezzo per una presa di coscienza di sé; strumento di prevenzione e miglioramento della salute; occasione di ricreazione) e per la derivata funzione sociale in quanto contribuisce alla ricomposizione della comunità in un'epoca in cui si soffre di una grave dissociazione individualistica.

Lo sport così inteso non può restare « un'isola felice » a cui possono approdare pochi privilegiati. Se si è convinti che lo sport « a misura d'uomo » è cultura nel senso più pregnante del termine, (la cultura è sempre valorizzazione della persona per quanto attiene alla piena attuazione del potenziale che custodisce in sé: attività con cui l'uomo realizza se stesso, « un modo specifico dell'essere e dell'esistere dell'uomo », Giovanni Paolo II - Unesco, 2 giugno 1980) allora deve essere un servizio non riservato, non escludente, non inaccessibile, ma rivolto alla totalità dei cittadini, appunto un « servizio sociale ».

Questa locuzione indica uno « sport di tutti », cioè aperto e flessibile nei confronti di ogni cittadino di qualsiasi ceto sociale; uno « sport per tutti », cioè rivolto ai bisogni, alle capacità, ai limiti di ciascuno con speciale riguardo per i soggetti svantaggiati e alle classi o zone più depresse; uno « sport con tutti », cioè gestito, secondo modalità democratiche, con la partecipazione di tutti, facendo di ognuno un protagonista.

Coloro che forzando il significato di questa impostazione, vedono nello sport inteso come « servizio sociale » un contrasto invincibile con lo sport professionistico e spettacolare ad alto livello agonistico, si sbagliano. Sono due facce di un'unica medaglia, sono due dimensioni di uno stesso organismo che possono e debbono, coesistere nella misura in cui si riconosca un denominatore comune e diversità peculiari che non debbono essere assottigliate. Se si sottopone lo sport ad una diagnosi approfondita si scopre la sua essenza i cui elementi costitutivi sono il movimento, il gioco, l'agonismo, l'istituzionalità. Bisogna guardarsi dalla tentazione di eccedere nello schematismo per cui si stabiliscono delle graduatorie che hanno un puro valore didascalistico. Non si può, però, negare che la caratterizzazione specifica di una delle due dimensioni è data dal prevalere di un elemento sugli altri. È di tutta evidenza che lo sport, così detto sociale, vede l'accentuazione della ludicità, cioè dell'azione eseguita per un fine « inutilitaristico ». Essa

consente di vivere lo sport con spontaneità, creatività, festosità perché considera il corpo un mezzo di comunicazione. A questo sport, non solo va dato il respiro dall'intento giocoso, ma va accordato un maggior sostegno da parte dello Stato.

La presente proposta di legge si propone una ristrutturazione organica dello sport italiano in funzione di un suo più adeguato sviluppo complessivo. Perciò si preoccupa anzitutto di definire alcuni criteri generali che tengono conto, allo stesso tempo, dei principi costituzionali che regolano la vita dello Stato e dei cittadini, della natura socio-culturale del fenomeno sportivo e delle particolari condizioni storiche in cui esso si è sviluppato e organizzato.

In tal modo anche una legge di carattere settoriale, quale la presente sullo sport, si colloca in modo corretto nel contesto di una legislazione, presente o futura, che regoli materie analoghe, di natura socio-culturale e relative alle attività del tempo libero dei cittadini. Il riferimento a principi e indirizzi di ordine generale garantisce la composizione di un quadro armonico e coordinato di interventi dello Stato in tutte le sue articolazioni territoriali e per tutte le materie, distinte ma non separate, di un determinato settore della vita sociale.

Per una adeguata precisione dei principi fondamentali e dei criteri di carattere generale sono dedicati i primi due titoli della presente proposta di legge.

a) *La responsabilità e la competenza dello Stato.*

Anzitutto è affermato il dovere dello Stato di operare a favore delle attività motorie e sportive. La sua responsabilità in merito appare evidente se si considera che tali attività sono essenziali al benessere psico-fisico dei cittadini, e pertanto rientrano tra i fini istituzionali propri dello Stato.

È importante che lo Stato affermi espressamente la volontà di esercitare tale responsabilità nella materia sportiva dato che, di diritto o di fatto, se ne era da

lungo tempo disinteressato, delegandola a organismi quali il Comitato olimpico nazionale italiano e l'Ente nazionale assistenza ai lavoratori. Tale delega aveva tra l'altro ingenerato dei dubbi sul riconoscimento del diritto dei cittadini alla pratica di attività motorie e sportive e quindi sul dovere dello Stato di garantirne la possibilità di esercizio.

Quanto alla competenza specifica dello Stato a legiferare in materia, essa è collegata al dettato costituzionale il quale, com'è noto, tace sullo sport. Ma è evidente che le attività motorie e sportive — pur presentando aspetti peculiari, di cui la presente proposta di legge rispetta appieno l'originalità e l'autonomia — rientrano in modo diretto e pertinente nelle materie della salute, della formazione personale e sociale, delle attività educative e culturali che la Costituzione espressamente considera e tutela a beneficio e come diritti fondamentali di tutti i cittadini.

b) *Gli obiettivi prioritari.*

Lo Stato non può trattare alla stessa stregua tutti i tipi di attività motorio-sportiva in quanto non tutti hanno oggettivamente la stessa rilevanza sociale, sia per finalità che si propongono, sia per il numero dei praticanti che ne sono interessati. Vi è un'attività ludico-motoria di base che è necessaria per tutti i soggetti giovanissimi; vi è una attività sportivo-ricreativa che interessa la massa dei ragazzi, dei giovani e degli adulti; vi è infine un'attività sportiva di più alto livello tecnico agonistico che non solo non interessa le masse, ma è anche oggettivamente accessibile a una minoranza di individui maggiormente dotati. Quest'ultimo tipo di attività, inoltre, seppure importante e da sviluppare, ha un rilievo minore sul piano sociale in quanto si propone scopi di risultato e di prestigio che sono indubbiamente secondari rispetto a quelli primari della salute, della maturazione culturale e dell'esperienza sociale di tutti i cittadini.

Perciò è necessario che lo Stato indivi-  
dual come suo obiettivo prioritario lo svi-  
luppo delle attività motorie e della prati-  
ca sportiva di massa; e, inoltre, che in ciò  
abbia particolare riguardo ai soggetti, al-  
le categorie sociali e alle zone territoriali  
in condizioni di maggiore svantaggio o di  
maggiore necessità.

La precisazione di tali obiettivi priori-  
tari è tanto più necessaria quanto più  
negli ultimi decenni — e come si è detto  
nella prima parte di questa relazione — è  
stato di fatto privilegiato lo sport di *élite*,  
trascurando e praticamente discriminan-  
do ogni sviluppo della pratica sportiva  
popolare.

c) *Il ruolo dello Stato e del libero associa-  
zionismo.*

La natura essenzialmente socio-cultu-  
rale dell'attività motorio-sportiva esige  
di fare chiarezza sul tipo di intervento  
che lo Stato intende operare in tale mate-  
ria. La libertà e l'autonomia dell'associa-  
zionismo sportivo a gestire in proprio le  
attività non possono essere messe in di-  
scussione senza ledere i principi più gelo-  
si sui quali si fonda la nostra Repubblica  
democratica e pluralista. D'altronde,  
comprimere o mortificare in qualsiasi  
modo l'autonomia associativa dello sport  
equivarrebbe a compromettere le sue  
stesse possibilità culturali e sociali, le  
quali in tanto possono concorrere alla  
migliore formazione degli individui e dei  
gruppi in quanto possono esercitarsi me-  
diante una libera e creativa esperienza  
nelle associazioni sportive di base e nelle  
relative strutture ai vari livelli, gestite  
democraticamente.

È indubbio quindi che anche nello  
sport, come in altre attività di simile na-  
tura culturale, educativa e sociale, il ru-  
olo proprio dello Stato sia di diffusione, di  
sostegno, di indirizzo e di coordinamen-  
to, volto cioè a creare le condizioni e a  
garantire i servizi che consentano a tutti i  
cittadini di dedicarsi liberamente, in mo-  
do adeguato alle attività necessarie e pre-  
ferite. Pertanto, l'organizzazione e la ge-  
stione di tali attività spettano alle asso-

ciazioni di cittadini liberamente costitui-  
te e democraticamente organizzate.

Questo fondamentale principio, obbli-  
gante per le istituzioni pubbliche a tutti i  
livelli, conferisce alla riforma sportiva  
proposta dalla presente legge un caratte-  
re del tutto particolare, in quanto — rifu-  
gendo da soluzioni di tipo statalistico o al  
contrario liberalistico — individua una li-  
nea nuova e originale che concilia l'inte-  
resse dello Stato con il diritto dei cittadi-  
ni, stabilendo tra loro un'intesa fondata  
sul reciproco rispetto delle rispettive aree  
di competenza e avente di mira il comune  
scopo dello sviluppo sportivo.

d) *Diritti e doveri dell'associazionismo  
sportivo.*

Riconosciuta la funzione sociale delle  
attività motorie e sportive, ne deriva per  
lo Stato il dovere di sostenere in maniera  
adeguata le associazioni sportive che  
svolgono tale funzione. In realtà, è inte-  
resse primario dello Stato che l'associa-  
zionismo sportivo nasca, viva e si svilup-  
pi al massimo delle possibilità, poiché in  
ciò sta la garanzia del raggiungimento  
delle finalità che lo Stato stesso si prefig-  
ge mediante lo sport. Non solo lo svilup-  
po associativo è garanzia di risultati cul-  
turali e formativi altrimenti irraggiungi-  
bili, ma assicura altresì l'indispensabile  
diffusione capillare delle strutture, la  
massima utilizzazione delle infrastruttu-  
re e la più economica gestione dei servizi.  
Basti solo accennare al patrimonio rap-  
presentato dal volontariato degli opera-  
tori sportivi, la cui valorizzazione e il cui  
incremento possono essere garantiti sol-  
tanto dallo sviluppo dell'associazio-  
nismo.

Discende da tali considerazioni che il  
sostegno, anche finanziario, all'associa-  
zionismo sportivo, dovrebbe essere consi-  
derato dallo Stato come il primo dei ser-  
vizi pubblici con cui sviluppare lo sport.

Ma lo Stato deve poter accertare che i  
contributi pubblici vadano a buon fine.  
Per questo la legge individua ed elenca  
alcuni requisiti fondamentali che le asso-  
ciazioni devono possedere per accedere ai

contributi pubblici. Non si tratta di attribuzioni indebite di funzioni alle libere associazioni, ma di criteri in base ai quali valutare e riconoscere la reale funzione sociale-sportiva da esse svolta, e di parametri su cui commisurare l'entità della contribuzione pubblica da assegnare a ciascuna. Il controllo, pertanto, che viene esercitato, non è di merito ma di legittimità: concerne soltanto l'accertamento di dati oggettivi che dimostrino l'effettivo concorso delle associazioni al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi stabiliti dalla legge.

e) *La parità di diritti dell'associazionismo sportivo.*

La presente proposta di legge pone tutte le espressioni associative dello sport in posizione paritaria di fronte allo Stato. Ciò nel rispetto del principio costituzionale sulla libertà associativa e sull'uguaglianza dei diritti di ciascun cittadino.

Si ritiene che l'attuale abnorme situazione sia insostenibile in via di diritto e sul piano pratico, in quanto viene a configurare un « doppio regime associativo » che per un verso contrasta con il principio stesso della libertà associativa e per l'altro ne discrimina una parte, confinandola di fatto a svolgere un ruolo marginale, in condizione subordinata.

Deriva da ciò l'abrogazione della legge istitutiva del Comitato olimpico nazionale italiano, retaggio del regime fascista, e la restituzione di tale organismo ai suoi caratteri originali di libera associazione, alla quale tuttavia si riconosce personalità giuridica come ente privato di interesse pubblico

È superfluo precisare che l'abrogazione della legge del 1942 non significa, né potrebbe significare in alcun modo, abolizione del Comitato olimpico nazionale italiano: significa al contrario valorizzazione dell'ente come libera associazione a cui lo Stato riconosce la funzione storica e sociale che fin qui ha svolto, garantendogli per legge un adeguato sostegno finanziario. Il Comitato olimpico nazionale italiano viene in tal modo liberato dal-

le pesanti ipoteche pubblicistiche che da una parte inficiavano la sua stessa natura essenzialmente privatistica — basti pensare alla nomina del suo presidente da parte di organi dello Stato —, e dall'altra compromettevano la sua ristrutturazione organizzativa e l'efficienza operativa, in considerazione dei compiti e degli impegni per molti versi atipici cui lo sport impone di far fronte. Sono ben note, al riguardo, le difficoltà derivate al Comitato olimpico nazionale dall'applicazione alle sue strutture dell'ordinamento parastatale.

La riduzione del Comitato olimpico nazionale italiano a ente privato di interesse pubblico permette, inoltre, di chiarire la sua collocazione a livello internazionale, quale emanazione del Comitato olimpico internazionale nel nostro paese. È indubbio che l'essere stato finora il Comitato olimpico nazionale italiano un ente di Stato ha rappresentato una posizione atipica ed equivoca dell'Italia nell'ambito del movimento olimpico internazionale.

Un ultimo ma fondamentale aspetto positivo della trasformazione del Comitato olimpico nazionale italiano riguarda il rapporto con le Federazioni sportive nazionali. Esse sono oggi organi del Comitato olimpico nazionale italiano, con una sorta di menomazione del loro carattere associativo e della indispensabile autonomia che loro compete. Con la soluzione prevista dalla presente proposta di legge, le Federazioni riacquistano automaticamente la loro dignità di libere associazioni.

In conclusione, si ritiene che la proposta formulata sia, oggettivamente e sul piano del diritto, la più corretta in ordine al dettato costituzionale sulle libertà associative, ma anche la più idonea per liberare il Comitato olimpico nazionale italiano e le Federazioni da ogni remora e condizionamento pubblico, garantendo ad essi, nel contempo, le più ampie e sicure condizioni strutturali, operative e finanziarie per continuare ad assolvere e sviluppare la loro importante e insostituibile funzione.

f) *Funzioni e competenze delle associazioni sportive.*

La presente proposta di legge, pur evitando indebitamente di attribuire alle varie associazioni sportive un ruolo specifico e obbligante, contribuisce in maniera decisiva a far luce sull'annosa questione della distinzione delle funzioni e delle competenze specifiche che è stata in passato la ragione non ultima di un mancato, efficace e ordinato sviluppo della pratica sportiva. La proposta, infatti, condiziona l'assegnazione del sostegno finanziario allo svolgimento di attività connesse con le finalità stabilite dalla legge e, ciò facendo, indirettamente indica a ciascuna componente associativa dello sport italiano una specifica funzione da svolgere. Tali funzioni sono desunte da quelle che storicamente e nella realtà tali associazioni hanno fin qui svolto, anche se spesso in maniera confusa, concorrenziale e contraddittoria a causa della stessa equivoca e disorganica legislazione sportiva.

Al Comitato olimpico nazionale italiano si riconosce la funzione di garantire agli atleti la partecipazione ai giochi olimpici, e cioè la specifica funzione propria di ogni Comitato olimpico, liberandolo in tal modo da impegni, iniziative e gravami anche economici che non gli spettavano e che lo stesso Comitato olimpico nazionale italiano ha più volte dichiarato di attuare a puro titolo di supplenza, in assenza di altri organismi pubblici e privati.

Alle Federazioni sportive nazionali si riconosce la funzione di organizzare l'attività nazionale e internazionale nell'ambito delle loro competenze, vale a dire in ordine alle necessità tecnico-agonistiche che l'attività nazionale e internazionale comporta. È evidente che nel concetto di organizzazione delle attività di competenza sono comprese anche tutte quelle iniziative di preparazione e di assistenza degli atleti, che sono indispensabili per il raggiungimento delle finalità specifiche.

Agli Enti di promozione sportiva e alle associazioni similari si riconosce la fun-

zione di promuovere e organizzare attività motorie, sportive e ricreative destinate alla generalità dei cittadini ed aventi prevalente carattere educativo.

Al di là dell'indicazione e del riconoscimento di tali funzioni, le componenti dell'associazionismo sportivo sono naturalmente libere di attendere anche ad attività di altro tipo. Ma resta chiarito che lo svolgimento effettivo delle funzioni indicate è condizionante per il riconoscimento della funzione sociale e per l'assegnazione del relativo contributo da parte dello Stato.

La proposta di legge, pertanto, senza ledere in alcun modo i diritti associativi, prefigura e stimola una razionale e da tutti auspicata distinzione di compiti, garantendo al tempo stesso che l'insieme delle forze sportivo-associative assolvano alle funzioni ritenute essenziali per un equo e ordinato sviluppo dello sport in tutte le sue dimensioni.

### 3. — MODALITÀ E STRUMENTI DI ATTUAZIONE

L'architettura che la presente proposta di legge intende assegnare al mondo dello sport, nel momento di un suo riassetto, è assai semplice e nello stesso tempo non riduttiva.

Essa è stata studiata con l'intento di non « potare », se non i rami secchi, e di « piantare » nuovi alberi compatibili con la natura del terreno. La stagione comunque sembra propizia. Le scelte di fondo sono essenzialmente tre:

1) innanzitutto, riordinare e incrementare l'associazionismo sportivo considerato nella sua globalità e complessità. Si tratta di estendere la presenza delle società, di assegnare compiti chiari agli Enti di promozione sportiva ed alle Federazioni nazionali; di precisare e salvaguardare il ruolo del Comitato olimpico nazionale italiano posto al vertice dell'associazionismo sportivo;

2) inoltre, chiarire le competenze e le funzioni delle Regioni e degli Enti loca-

li, nonché delle istituzioni pubbliche, assegnando fondi adeguati per l'espletamento delle stesse;

3) infine, costituire un organismo di raccordo e di coordinamento fra le due unità operative attraverso il quale lo Stato centrale possa assumersi le proprie responsabilità. Non si può sopportare oltre una latitanza, per alcuni aspetti spiegabile, perché lo sport è un settore vitale della convivenza civile e perché la sola iniziativa dei privati cittadini e di enti ed organizzazioni a base prevalentemente volontaristica, sono insufficienti a fronteggiare la vasta domanda di sport che sale dalla società.

Una più dettagliata informazione consentirà di meglio comprendere il senso e la coerenza del progetto.

Il titolo I afferma i principi generali che riguardano il valore della pratica sportiva, gli obiettivi da perseguire, la libertà organizzativa da garantire con i dovuti controlli, la competenza dello Stato in questo settore della vita nazionale.

Il titolo II è dedicato all'associazionismo sportivo e tenta di fissare i ruoli dei diversi soggetti.

Gli articoli 5, 6 e 7 precisano la pari dignità delle diverse espressioni dell'associazionismo e le condizioni generali per il riconoscimento sportivo e giuridico. Quest'ultimo problema è affrontato dall'articolo 7 che indica i requisiti indispensabili per l'acquisizione anche del sostegno economico.

Gli articoli successivi, 8, 9, 10, 11 e 12, completano il quadro entrando nel dettaglio delle singole componenti del movimento associativo, indicando la natura e i compiti delle società sportive, degli Enti di promozione sportiva, delle Federazioni sportive e del Comitato olimpico nazionale italiano.

Il Comitato olimpico nazionale italiano, all'articolo 12, è riconosciuto ente privato di interesse pubblico precisando le modalità per l'acquisizione della personalità giuridica e gli obblighi ed i poteri che da essa derivano.

La suddetta qualificazione dovrebbe risolvere in modo originale ed adeguato

l'annoso problema togliendo il Comitato olimpico dalle pastoie burocratiche, ma anche conferendogli l'autorevolezza necessaria per operare come Federazione delle Federazioni. Inoltre sono specificate le finalità e i modi per il raggiungimento delle stesse attraverso il Consiglio nazionale, la presenza nel Consiglio nazionale degli Enti di promozione sportiva.

Il titolo III — articoli 13 e 18 — elenca i compiti dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali e di istituzioni pubbliche.

L'articolo 13 precisa i tipi di intervento dello Stato a tutti i livelli in base al ruolo ad esso spettante — di diffusione, sostegno, indirizzo e coordinamento — indicato all'articolo 4.

Gli articoli 14 e 15 precisano, all'interno dei compiti statali, le funzioni proprie delle Regioni e degli Enti locali, rifacendosi a quanto già stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, di attuazione della legge n. 382. In tal modo, senza ledere l'autonomia regionale e locale, si sono dati alle Regioni e agli Enti locali indirizzi e criteri di ordine generale — gli stessi indicati nelle disposizioni generali — che consentano loro di orientare meglio gli interventi e di armonizzarli in rapporto tra di essi e con lo Stato su tutto il territorio nazionale.

Gli articoli 16 e 17 danno indirizzi di carattere generale per l'azione della scuola nei confronti delle attività motorie e sportive. La funzione e i compiti dell'istituzione scolastica sono desunti dai principi e dalle finalità della legge in base ai quali lo Stato opera per lo sviluppo delle attività motorie e sportive senza invadere o comprimere l'area spettante al libero associazionismo sportivo. Alla scuola pertanto viene riconfermato il compito primario e specifico di provvedere alla educazione fisico-motoria e sportiva degli alunni. Le attività sportive che si rendono necessarie per il raggiungimento di tale scopo dovranno essere organizzate in modo da non ledere il diritto degli alunni ad associarsi liberamente e inoltre dovranno essere coordinate con gli analoghi programmi della comunità locale, al fine di evitare indebite separazioni, sovrappo-

sizioni, spreco di energie e di risorse, cattiva utilizzazione degli impianti.

L'articolo 18 indica i compiti prioritari e sussidiari cui devono attendere gli organismi militari, al fine di armonizzare il loro intervento a favore dello sport verso le finalità sociali che anzitutto la legge si prefigge.

Il titolo IV propone, nell'istituendo Consiglio nazionale dello sport, lo strumento con cui lo Stato centrale assolve ai suoi compiti specifici di indirizzo e coordinamento per il raggiungimento delle finalità della legge. Il Consiglio nazionale dello sport, infatti, è un organismo collegiale che raccoglie i rappresentanti delle istituzioni pubbliche e dell'associazionismo sportivo per realizzare concretamente, a livello nazionale, quel necessario concorso e coordinamento tra « pubblico » e « privato » cui si ispira la legge nei suoi principi generali, senza ledere l'autonomia e il ruolo specifico delle singole componenti. Infatti, il Consiglio nazionale dello sport si pone nei confronti del Governo come organo di consulenza; verso le Regioni in analoga funzione consultiva; nei confronti di tutte le forze interessate, pubbliche e private, come luogo e momento di razionalizzazione degli indirizzi e dei programmi per una più efficace attuazione degli obiettivi indicati dalla legge su tutto il territorio nazionale.

Il titolo V reca le norme di carattere finanziario.

Gli articoli 27 e 28 sono dedicati alla istituzione di un Fondo nazionale dello sport da iscriversi nel bilancio dello Stato. Si tende, al riguardo, al recupero di tutte le somme che lo Stato già da ora destina allo sport, ma che, non figurando esplicitamente nel bilancio statale o essendo disperse in mille rivoli, non possono essere utilizzate in maniera programmata ed efficace.

L'articolo 29 precisa la ripartizione delle entrate del concorso Totocalcio tra le due componenti direttamente impegnate nello svolgimento delle attività previste dalla legge: le Regioni (e con esse gli Enti locali), il Comitato olimpico na-

zionale italiano, le Federazioni nazionali e gli Enti di promozione sportiva.

La ripartizione percentuale di almeno una parte delle risorse è indispensabile per concretizzare in termini economici gli orientamenti innovatori a carattere sociale, dati dalla legge. Perciò alle Regioni viene garantita la percentuale maggiore e una congrua aliquota viene riconosciuta agli Enti di promozione sportiva, tenendo però conto che potranno usufruire un numero maggiore di quelli oggi riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano.

Al Comitato olimpico nazionale italiano e, perciò, alle Federazioni e agli Enti di promozione sportiva viene erogato un contributo più consistente, ma viene conservato « l'attuale meccanismo di finanziamento, derivante dall'esercizio dei concorsi pronostici sportivi », così come aveva deciso la Conferenza nazionale dello sport.

Il Comitato olimpico nazionale italiano stesso provvederà alla ripartizione della somma assegnata, alle Federazioni e agli Enti di promozione sportiva.

Il titolo VI reca alcune norme transitorie riguardanti l'insediamento del Consiglio nazionale dello sport e il passaggio ad esso delle funzioni sportive oggi esercitate dal Ministero del turismo e spettacolo; i tempi e le modalità di ristrutturazione del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni, nonché le modalità di sistemazione del personale da essi attualmente dipendente.

Onorevoli colleghi, la proposta di legge che presentiamo tenta di sciogliere i nodi che ancora oggi stringono lo sport nel nostro Paese: il nodo strutturale che riguarda il supposto conflitto tra attività fisico-motorie e sportive (è uno schematico desueto da accantonare); il nodo sociale che riguarda il potenziamento del libero associazionismo; il nodo economico che riguarda la modalità e la consistenza dei finanziamenti per lo sport; il nodo giuridico che riguarda la natura ed i compiti del Comitato olimpico nazionale italiano, delle Federazioni, degli Enti di promozione sportiva; il nodo funzionale

che riguarda la precisazione dei ruoli di soggetti diversi, pubblici e privati, già investiti di capacità e responsabilità nel settore dello sport.

La proposta di legge che sottoponiamo all'esame del Parlamento e per la quale chiediamo una rapida approvazione, non essendo una Bibbia, può contenere insufficienze e lacune che in sede parlamentare devono essere colmate. Non ci sembra, invece, priva di una ispirazione o, come oggi si usa dire, di una « filosofia ». Essa si riscontra nella disposizione delle parti e nel risalto assegnato all'associazionismo sportivo. La nostra scelta preferenziale è chiara: accordare il più largo impulso allo sport di base essendo state dedicate troppe attenzioni e cure allo

sport spettacolo. Non c'è in questa impostazione alcuna volontà punitiva, nè essa è caratterizzata da scarsa considerazione per l'importanza che assumono le manifestazioni sportive ad alto livello spettacolare da un punto di vista socio-politico.

Abbiamo cercato di modellare l'assetto dello sport su una idea più moderna (o forse più antica?) della pratica sportiva. La nostra preoccupazione riguarda, invece, la coerenza delle opzioni tecniche con questa idea, memori del consiglio che Diogene « vendette » al mercato, ad un greco ricco che intendeva acquistare tre sesterzi di sapienza: « In tutto quello che fai, considera se non contraddica il tuo ideale ».



**PROPOSTA DI LEGGE**

PAGINA BIANCA

## PROPOSTA DI LEGGE

### TITOLO I.

#### PRINCIPI GENERALI.

##### ART. 1.

La pratica delle attività fisico-motorie e sportive, quale mezzo di tutela e miglioramento della salute, di formazione personale e sociale e di ricreazione, in quanto diritto del cittadino, deve essere resa accessibile a tutti.

##### ART. 2.

La Repubblica predispone gli opportuni strumenti per il conseguimento degli scopi di cui all'articolo 1, in applicazione del dettato costituzionale in materia di salvaguardia della salute e di promozione delle attività educative, culturali e sociali, avendo come obiettivo prioritario lo sviluppo delle attività fisico-motorie e sportive rivolte alla totalità dei cittadini, con particolare riguardo ai soggetti, alle categorie sociali e alle zone territoriali in condizione di maggiore svantaggio o di maggiore necessità.

##### ART. 3.

È riconosciuta essenziale, per il perseguimento dei fini della presente legge, la libertà organizzativa delle attività fisico-motorie e sportive la cui realizzazione, il cui orientamento, la cui gestione spettano alle associazioni di cittadini liberamente e democraticamente costituite.

È parimenti essenziale la istituzione di un servizio di tutela sanitaria delle attività fisico-motorie e sportive finalizzato a controlli, da effettuarsi gratuitamente, prima e durante la pratica delle stesse,

presso le Unità sanitarie locali, appositamente dotate di personale specializzato e di apparecchiature.

#### ART. 4.

Compete allo Stato svolgere opera di diffusione, di sostegno delle attività fisico-motorie e sportive, nonché di indirizzo e coordinamento riguardo alla programmazione degli interventi pubblici in favore dello sport e alla attuazione dei relativi servizi, per quanto attiene ad esigenze di carattere unitario, con il concorso dei cittadini, delle associazioni sportive, delle forze sociali ed istituzioni private interessate, degli enti pubblici, della scuola di ogni ordine e grado e del Consiglio nazionale dello sport di cui al titolo IV della presente legge.

### TITOLO II

#### ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO.

#### ART. 5.

Tutte le espressioni associative aventi come fine l'organizzazione di attività fisico-motorie e sportive, purché rispondano ai criteri stabiliti dalla presente legge, hanno pari dignità e uguaglianza di diritti e di doveri dinanzi allo Stato ed agli altri enti pubblici.

Lo Stato riconosce nell'associazionismo sportivo la struttura portante dello sport e, perciò, assume come proprie le finalità che l'associazionismo sportivo persegue, ne garantisce l'autonomia nei compiti di direzione e di gestione del movimento sportivo e lo costituisce fondamento essenziale e prioritario del progetto di sviluppo dello sport a tutti i livelli.

Lo Stato predisporrà forme particolari ed idonee di agevolazione per l'acquisizione della personalità giuridica, da parte dell'associazionismo sportivo, e per l'espletamento degli adempimenti amministrativi e degli obblighi fiscali.

## ART. 6.

Previo accertamento dei fini istituzionali derivanti dagli ordinamenti internazionali e della consistenza numerica, organizzativa, tecnica e operativa, ai vari livelli territoriali, da parte degli organi cui la presente legge demanda tale funzione, alle espressioni associative, di cui all'articolo 5, è assicurato il sostegno dello Stato e degli altri enti pubblici, in misura proporzionale allo loro attività.

Il sostegno dello Stato è inoltre condizionato alla previa verifica dell'intento sociale e del conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge, e viene corrisposto secondo le leggi ed i piani di intervento predisposti dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali.

## ART. 7.

Requisiti essenziali per il riconoscimento e per l'acquisizione del contributo finanziario, sono i seguenti:

a) organizzazione e incremento di attività fisico-motorie e sportive orientate alla corretta crescita, al mantenimento o al recupero della sfera corporea per la formazione integrale della persona umana;

b) non perseguimento di scopi di lucro;

c) rispetto dei principi costituzionali nelle finalità, nell'organizzazione e nello svolgimento delle attività;

d) volontarietà dell'adesione e possibilità di recesso da parte degli associati;

e) ordinamento democratico ed elettività delle cariche sociali con esclusione di posizioni elettorali privilegiate e riconoscimento dell'elettorato attivo a tutti i tesserati purché abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e l'elettorato passivo a tutti i tesserati al compimento della maggiore età;

f) presenza organizzativa sul territorio con un numero congruo di iscritti e di

nuclei sportivi di base per il raggiungimento dei fini sociali.

#### ART. 8.

Le società sportive, organizzate prevalentemente su base volontaristica, che perseguono nelle attività fisico-motorie e sportive le finalità indicate dalla presente legge, svolgono una funzione sociale riconosciuta dallo Stato.

Lo Stato, pertanto, ne favorisce la nascita, ne sostiene la vita e ne cura l'espansione su tutto il territorio nazionale.

Le società sportive di cui al primo comma possono ottenere il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, secondo le nuove modalità di cui all'articolo 5 della presente legge.

#### ART. 9.

Le società sportive che fanno capo alle aziende hanno il compito di curare l'organizzazione delle attività motorie e sportive finalizzate al mantenimento ed al miglioramento delle condizioni psichiche di tutti i lavoratori.

Le società sportive di cui al precedente comma sono organizzate e gestite democraticamente con la conseguente partecipazione attiva dei lavoratori.

Esse sono chiamate a cooperare con gli enti pubblici territoriali per la diffusione della pratica sportiva mettendo a disposizione degli stessi gli impianti e le strutture, compatibilmente con le esigenze dell'attività sportiva aziendale, mediante adeguate convenzioni atte ad assicurarne l'efficienza ed il corretto uso.

#### ART. 10.

Gli enti nazionali di promozione sportiva che hanno come fine specifico l'organizzazione di attività fisico-motorie e sportive, aventi uno scopo prevalentemente educativo e realizzate in modo da essere praticabili dalla generalità dei cittadini, anche quando si estrinsecano in

forme agonistiche, coerenti con la specifica natura dell'Ente e non surrogatorie, non concorrenti, non interferenti con le iniziative promosse dalle Federazioni sportive nazionali, sono riconosciuti dal Consiglio nazionale del Comitato olimpico nazionale italiano.

Requisiti necessari per il riconoscimento sono quelli stabiliti dall'articolo 7, nei punti *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* ed una presenza organizzativa in almeno quindici regioni con almeno 2.000 società sportive e centri di formazione fisico-sportiva affiliati e con un minimo di 200 mila iscritti.

La perdita anche di uno solo dei requisiti comporta la decadenza del riconoscimento.

Gli enti nazionali di promozione sportiva, di cui al primo comma del presente articolo, possono ottenere il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, di cui all'articolo 5 della presente legge.

#### ART. 11.

Le Federazioni sportive nazionali che hanno come fine specifico la promozione e l'organizzazione di attività sportive, aventi uno scopo prevalentemente agonistico, sono riconosciute dal Consiglio nazionale del Comitato olimpico nazionale italiano.

Requisiti necessari per il riconoscimento sono quelli stabiliti all'articolo 7, nei punti *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*.

La perdita anche di uno solo dei requisiti comporta la decadenza del riconoscimento.

Le Federazioni sportive nazionali sono riconosciute persone giuridiche di diritto privato secondo le norme vigenti.

#### ART. 12.

La legge 16 febbraio 1942, n. 426, è abrogata.

Il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), configurandosi come Federazione delle Federazioni sportive naziona-

li, è riconosciuto ente privato di interesse pubblico con la finalità primaria di garantire agli atleti la partecipazione ai giochi olimpici e l'organizzazione delle manifestazioni sportive internazionali patrocinate dal Comitato internazionale olimpico.

Restano ferme le attribuzioni, di cui all'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per l'organizzazione delle attività agonistiche ad ogni livello, con scopi prevalentemente tecnico-competitivi, disciplinate in conformità alle norme delle Federazioni sportive internazionali e del Comitato internazionale olimpico e per le relative attività promozionali finalizzate all'addestramento specifico e alla specializzazione degli atleti che intendono avviarsi alla pratica delle attività agonistiche.

Per il conseguimento della finalità di cui al comma precedente il Comitato olimpico nazionale italiano appresta i mezzi idonei e indirizza e coordina l'attività delle Federazioni sportive nazionali.

La qualificazione di ente privato di interesse pubblico viene attribuita, udito il parere del Consiglio di Stato, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo.

Il Comitato olimpico nazionale italiano è tenuto, entro trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio, ad inviare alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro, copia del bilancio, nonché una relazione recante notizie sull'attività svolta, sul numero degli associati e sull'entità del patrimonio.

Il Comitato olimpico nazionale italiano, può agire, anche in giudizio a difesa degli interessi dell'associazione che rappresenta e può costituirsi parte civile nei procedimenti penali attinenti a fatti recanti pregiudizio a tali interessi.

Il Comitato olimpico nazionale italiano, può svolgere attività o servizi, secondo le proprie finalità, per conto e nell'interesse delle amministrazioni dello Stato.

Il Comitato olimpico nazionale italiano assolve, inoltre, alla funzione di orga-



nismo di coordinamento fra tutte le componenti nazionali del movimento sportivo, per quanto concerne esigenze di carattere unitario e di interesse comune.

Le finalità e le funzioni di cui ai commi precedenti sono perseguite attraverso il Consiglio nazionale del Comitato olimpico nazionale italiano costituito dai presidenti delle Federazioni sportive nazionali e degli enti di promozione sportiva formalmente riconosciuti.

Fanno altresì parte del Consiglio nazionale del Comitato olimpico nazionale italiano i membri italiani del Comitato internazionale olimpico, che non ne facciano già parte per altro titolo.

Il Consiglio nazionale del Comitato olimpico nazionale italiano elegge nel suo seno il presidente, il segretario generale e la giunta esecutiva composta dal presidente, dal segretario generale e da sette membri.

Il Comitato olimpico nazionale italiano stabilisce il proprio ordinamento e regola la vita interna ispirandosi ai principi della partecipazione e della democrazia.

Il Comitato olimpico nazionale italiano e le Federazioni sportive rinnovano le cariche sociali ogni quattro anni, preferibilmente entro sei mesi dallo svolgimento dei giochi olimpici.

Per il riconoscimento e per l'acquisizione del contributo finanziario lo statuto deve essere approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

### TITOLO III.

#### COMPITI DELLO STATO, DELLE REGIONI, DEGLI ENTI LOCALI E DI ISTITUZIONI PUBBLICHE.

##### ART. 13.

L'intervento dello Stato che persegue le finalità della presente legge nei modi indicati dall'articolo 4, si attua mediante:

a) la promozione di iniziative idonee a rendere le attività fisico-motorie e sportive accessibili a tutti i cittadini;

b) il sostegno e lo sviluppo dell'associazionismo sportivo;

c) la realizzazione di impianti polivalenti, di attrezzature e servizi collettivi, assicurando la massima utilizzazione degli stessi;

d) l'emanazione di indirizzi e norme per proteggere la salute dei praticanti, l'ordinato svolgimento delle attività e la loro equilibrata espansione su tutto il territorio nazionale, tenendo conto dei bisogni e delle disponibilità finanziarie, dell'interesse sociale che le singole attività rivestono.

#### ART. 14.

Alle regioni e agli enti locali spettano le funzioni ed i poteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Le regioni, nell'esercizio delle funzioni e dei poteri loro attribuiti, svolgono una azione di indirizzo, di impulso e di coordinamento della programmazione locale.

Nell'emanazione delle norme per la disciplina delle materie di loro competenza, le regioni devono attenersi ai principi e agli indirizzi stabiliti dalla presente legge.

#### ART. 15.

Le regioni, in particolare, dettano norme per l'attuazione degli interventi di edilizia e di impiantistica sportive, provvedendo anche ad una equilibrata e funzionale collocazione sul territorio delle stesse e intervengono per la formazione e l'aggiornamento di operatori e di istruttori, in collaborazione con gli enti e le associazioni sportive assimilabili a quelli di cui all'articolo 5, lettera b), della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e mediante convenzione stipulata ai sensi della citata legge-quadro in materia di formazione professionale.

Agli atleti che hanno fatto parte della squadra nazionale è accordata la prece-

denza nella iscrizione ad eventuali corsi di formazione di cui al comma precedente.

Gli enti locali realizzano gli impianti sportivi e provvedono, di norma, alla manutenzione e gestione degli stessi e alla esecuzione di programmi di sviluppo predisposti dalla regione.

La gestione degli impianti sportivi può essere affidata dagli enti locali ad associazioni sportive in possesso dei necessari requisiti tecnico-organizzativi.

Le regioni e gli enti locali, nell'espletamento dei loro compiti in materia di sport, si avvalgono della consulenza e della collaborazione dell'associazionismo sportivo attraverso la costituzione di organismi di rappresentanza.

#### ART. 16.

La scuola contribuisce al conseguimento delle finalità previste dalla presente legge assumendo come suo compito specifico e primario la pratica delle attività fisico-motorie e sportive come area educativa degli alunni in età evolutiva con la speciale collaborazione del servizio medico e psicopedagogico. Nella organizzazione di attività sportive, a carattere sussidiario rispetto ai propri compiti, concorrenti al corretto sviluppo della sfera organica attraverso il consolidamento degli schemi motori di base ed alla interiorizzazione di modelli culturali sportivi permanenti, la scuola è tenuta a garantire il diritto degli alunni ad aderire liberamente all'associazionismo sportivo presente nel territorio ed a coordinare i suoi interventi con i programmi della comunità locale.

I gruppi sportivi scolastici eventualmente costituiti per l'attività sportiva extrascolastica, nell'ambito degli organi collegiali e secondo gli indirizzi stabiliti dai medesimi, possono collegarsi alle federazioni ed agli enti di promozione sportiva liberamente scelti dall'assemblea dei soci.

In particolare, nell'università, la pratica dell'attività fisico-sportiva dovrà essere:

a) rivolta alla generalità degli studenti ed aperta alle altre componenti universitarie;

b) organizzata in modo da garantire la pluralità di presenza delle espressioni associative, gestite democraticamente, secondo le modalità previste dall'articolo 7.

La partecipazione ai giochi olimpici ed ai campionati del mondo, o anche la presenza continuativa per almeno due anni in rappresentative nazionali, costituisce titolo di precedenza, a parità di punteggio, nei concorsi per l'insegnamento di educazione fisica nelle scuole.

#### ART. 17.

Gli impianti e le attrezzature sportive scolastiche sono messi a disposizione della comunità locale per gli usi connessi con le finalità stabilite dalla presente legge, secondo le modalità e le condizioni di cui alla legge 4 agosto 1977, n. 517.

L'assistenza negli impianti e la custodia degli attrezzi, durante l'attività extrascolastica, sono assicurate dall'ente locale.

L'uso degli impianti e delle attrezzature sportive delle università, la cui gestione è affidata agli enti sportivi universitari, è consentito a tutte le espressioni associative operanti anche in ambito extrauniversitario. L'ente locale che sovrintende agli indirizzi di gestione degli impianti, ne programma l'impiego nel rispetto degli scopi a cui sono destinati e compatibilmente con le esigenze degli organismi sportivi che svolgono attività, anche agonistiche, in favore degli studenti universitari.

#### ART. 18.

Gli organismi militari che fanno capo ai Ministeri della difesa, dell'interno e delle finanze curano l'organizzazione di attività fisico-sportive finalizzate prioritariamente al mantenimento ed al miglioramento delle condizioni psicofisiche del personale di leva e in servizio permanente e cooperano, per quanto possibile, con gli enti pubblici territoriali per la diffusione della pratica sportiva mettendo a disposizione di essi gli impianti,

compatibilmente con le esigenze dell'attività sportiva dei reparti militari.

Possono altresì collaborare con le società sportive per la partecipazione degli atleti-militari alle attività agonistiche.

TITOLO IV.  
ISTITUZIONE  
DEL CONSIGLIO NAZIONALE  
DELLO SPORT (CNS).

ART. 19.

Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Consiglio nazionale dello sport (CNS):

a) per l'esercizio della funzione di indirizzo, di sostegno, di coordinamento e di controllo sulle iniziative, nelle materie fisico-motorie e sportive che competono agli enti pubblici nazionali e territoriali e alle istituzioni pubbliche, e che riguardano principalmente i servizi sportivi;

b) per l'esercizio della funzione di raccordo fra gli enti e le istituzioni pubbliche e l'associazionismo sportivo in ordine alla definizione di linee comuni per attività diverse rivolte alla medesima utenza, nel rispetto dell'autonomia delle singole componenti nelle sfere di propria competenza.

ART. 20.

Il Consiglio nazionale dello sport è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, dura in carica quattro anni ed è composto da:

a) un sottosegretario alla Presidenza del Consiglio che lo presiede;

b) un rappresentante rispettivamente del Ministero della pubblica istruzione, della difesa, della sanità, dell'interno, del turismo e dello spettacolo;

c) tre rappresentanti delle regioni;

d) tre rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia;

e) il presidente del Comitato olimpico nazionale italiano;

f) il segretario generale del Comitato olimpico nazionale italiano;

g) sei rappresentanti del Consiglio nazionale del Comitato olimpico nazionale italiano di cui almeno tre espressione degli enti di promozione sportiva;

h) un rappresentante delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

i) un rappresentante degli imprenditori.

#### ART. 21.

Il Consiglio nazionale dello sport elegge al suo interno un vicepresidente e cinque membri, i quali, insieme con il presidente ed il vicepresidente, costituiscono il Comitato esecutivo.

#### ART. 22.

Il Comitato esecutivo nomina il segretario generale che è responsabile del funzionamento amministrativo e ne risponde al presidente ed al Comitato esecutivo.

Il Comitato esecutivo cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio nazionale dello sport ed assume le deliberazioni necessarie nell'ambito fissato dal Consiglio stesso.

#### ART. 23.

I membri del Consiglio nazionale dello sport non possono essere nominati per più di tre volte consecutive, ad eccezione di coloro che ricoprono cariche istituzionali.

Il Consiglio nazionale dello sport è convocato dal presidente e si riunisce almeno ogni tre mesi ed ogni qualvolta lo richieda almeno un terzo dei suoi componenti.

## ART. 24.

Per la realizzazione dei suoi fini istituzionali, il Consiglio nazionale dello sport si avvale degli uffici e delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Al Consiglio nazionale dello sport, per il proprio funzionamento è assegnato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, apposito personale, utilizzando quello già in servizio presso l'amministrazione dello Stato.

## ART. 25.

Il Consiglio nazionale dello sport è organo di consulenza tecnica del Governo per la emanazione di norme e provvedimenti per l'attuazione delle finalità della presente legge.

Il Consiglio nazionale dello sport esercita anche funzione consultiva in favore delle regioni per l'espletamento dei compiti loro spettanti.

## ART. 26.

Il Consiglio nazionale dello sport, nel quadro delle funzioni di cui al precedente articolo 19 della presente legge, ha il compito di:

a) definire gli obiettivi ed i programmi per lo sviluppo delle attività fisicomotorie e sportive per tutta la comunità nazionale;

b) individuare gli interventi, le iniziative e gli strumenti per il raggiungimento degli obiettivi di cui alla precedente lettera a), con particolare riguardo alla costruzione di impianti da programarsi di intesa con gli enti pubblici nazionali e territoriali, con le istituzioni pubbliche e con l'associazionismo sportivo;

c) predisporre il piano per la destinazione e la ripartizione dei fondi, di cui agli articoli 29 e 31 della presente legge

da sottoporre al Comitato interministeriale per la programmazione economica, e dare esecuzione alle deliberazioni del medesimo;

d) attuare, in conformità con gli indirizzi generali espressi dal Presidente del Consiglio dei ministri, il coordinamento degli interventi dei Ministeri nelle materie attinenti, in modo diretto o indiretto, alla pratica e allo sviluppo delle attività fisicomotorie e sportive;

e) programmare appropriate iniziative e diffondere le attività motorie e sportive per i soggetti portatori di *handicaps* e, più in generale, di varie forme di invalidità.

## TITOLO V.

### NORME DI CARATTERE FINANZIARIO.

#### ART. 27.

Per l'assolvimento dei compiti spettanti allo Stato e previsti dalla presente legge è istituito il Fondo nazionale dello sport da iscrivere con apposita voce nel bilancio del Ministero del tesoro.

#### ART. 28.

Il Fondo nazionale dello sport è inizialmente costituito:

a) dalle somme attualmente iscritte nel bilancio dello Stato per le attività previste dalla presente legge;

b) dal 20 per cento dell'incasso lordo del concorso pronostici Totocalcio, nonché dai proventi degli altri concorsi pronostici e lotterie collegati a manifestazioni sportive;

c) dal gettito erariale dei biglietti per gli spettacoli sportivi e dalle scommesse abbinata allo sport;



d) dai contributi ed elargizioni di privati cittadini e enti. Detti contributi ed elargizioni, nonché le somme donate anche da singole persone, ed impiegate nell'attività sportiva, sono esenti da qualsiasi forma di tassazione.

#### ART. 29.

Il gettito totale netto del concorso pronostici Totocalcio, come risulta dalla tabella allegata, che determina la destinazione dell'incasso lordo, è ripartito annualmente secondo i seguenti criteri:

a) il 30 per cento dell'incasso lordo al Comitato olimpico nazionale italiano;

b) il 20 per cento dell'incasso lordo al Fondo nazionale dello sport, di cui all'articolo 28 lettera b).

La ripartizione è computata sul bilancio preventivo lordo dell'anno in corso.

#### ART. 30.

Alla ripartizione del contributo finanziario di spettanza del Comitato olimpico nazionale italiano provvede autonomamente l'ente interessato secondo un criterio proporzionale, valido sia per le Federazioni sportive nazionali, sia per gli enti di promozione sportiva e commisurato al numero delle società sportive su tutto il territorio nazionale, alla presenza di strutture organizzative nelle regioni e nelle province; alla quantità e qualità delle iniziative programmate e svolte.

Il Comitato olimpico nazionale italiano provvede al controllo sulla destinazione delle somme assegnate alle Federazioni sportive nazionali ed agli enti di promozione sportiva.

Lo Stato attraverso i propri organi controlla in modo idoneo la legittimità della destinazione della spesa dei fondi attribuiti al Comitato olimpico nazionale italiano.

## ART. 31.

Il Fondo nazionale dello sport, detratta la somma occorrente per il funzionamento del Consiglio nazionale dello sport, è assegnato alle regioni ed altri enti pubblici e istituzioni pubbliche ed è ripartita dal Comitato interministeriale per la programmazione economica su proposta del Consiglio nazionale dello sport.

Il Consiglio nazionale dello sport predispose un piano per la destinazione dei fondi di cui al comma precedente.

## ART. 32.

La somma destinata alle regioni per l'espletamento delle funzioni di cui alla presente legge, confluisce nel Fondo previsto dalla legge 16 maggio 1970, n. 281.

Le regioni possono, inoltre, stanziare le somme sul proprio bilancio per concorrere all'attuazione dei programmi prefissati.

Le regioni destinano annualmente fondi agli enti locali per l'espletamento dei compiti assegnati e concedono contributi agli stessi ed all'associazionismo sportivo, previo accertamento dei requisiti, di cui all'articolo 7, ad opera di un comitato appositamente costituito.

La ripartizione dei fondi agli enti locali viene effettuata per il 50 per cento dello stanziamento in relazione alla popolazione residente e per il 50 per cento in ragione inversamente proporzionale al reddito medio *pro-capite*.

## ART. 33.

I contributi finanziari dell'associazionismo sportivo, da parte delle regioni e degli enti pubblici territoriali, possono essere concessi soltanto per il titolo relativo alla funzione specifica riconosciuta a ciascuno di essi, tenendo conto delle finalità generali ed obiettivi prioritari stabi-

liti dagli articoli 1 e 2 della presente legge.

Le somme impegnate dalle aziende per la costruzione e la gestione di impianti sportivi fruiti dalla generalità dei cittadini e per l'effettuazione di attività sportive di base, costituiscono oneri deducibili dal reddito complessivo agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

#### ART. 34.

Dai benefici e contributi economici previsti dalla presente legge sono escluse le società:

a) che ricevono contributi rilevanti, in relazione all'entità dell'attività svolta, come compenso per aver attuato forme di propaganda e di pubblicità a carattere commerciale;

b) che svolgono attività sportiva a carattere professionistico, fatto salvo l'eventuale contributo a cui esse possono accedere per effetto dell'articolo 29, lettera a) della presente legge;

c) che impongono ai loro associati una quota di iscrizione-adesione superiore allo 0,003 per cento del reddito annuale massimo, per persone fisiche, su cui si applica l'aliquota fiscale del 16 per cento.

### TITOLO VI.

#### NORME TRANSITORIE.

#### ART. 35.

Il presidente del Consiglio dei ministri predispone le misure idonee per assicurare l'insediamento del Consiglio nazionale dello sport entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

## ART. 36.

Il Consiglio nazionale dello sport, entro sei mesi dal suo insediamento, disciplina le proprie competenze e la propria attività e lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale, con l'emanazione di un proprio regolamento che deve essere approvato dal Consiglio dei ministri.

## ART. 37.

Le funzioni del Ministero del turismo e dello spettacolo attinenti al settore dello sport sono attribuite al Consiglio nazionale dello sport ed al Ministero del tesoro, in base alle rispettive competenze.

## ART. 38.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ogni società, ente e federazione sportiva provvede al proprio adeguamento in conformità alle disposizioni della presente legge.

Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Comitato olimpico nazionale italiano provvede alla propria ristrutturazione in base alle norme della presente legge.

## ART. 39.

Il personale eventualmente eccedente, in servizio non temporaneo presso il Comitato olimpico nazionale italiano può essere messo a disposizione di ciascuna regione, se richiesto e previo assenso degli interessati.

Il contingente del personale in eccedenza e non assegnato alle regioni è inquadrato nei ruoli unici istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618.

## ART. 40.

Per il periodo intercorrente fra la data di entrata in vigore della presente legge e l'accertamento della funzione sociale e del possesso dei requisiti, di cui agli articoli 7, 10, 11, le Federazioni sportive nazionali e gli enti di promozione sportiva già riconosciuti all'atto dell'entrata in vigore della legge stessa, possono esprimere rappresentanti nel Consiglio nazionale del Comitato olimpico nazionale italiano e nel Consiglio nazionale dello sport.

ALLEGATO.

**RIPARTIZIONE DEGLI INCASSI LORDI  
DEL CONCORSO « TOTOCALCIO ».**

Montepremi .....	38 per cento
Credito sportivo .....	4 per cento
Gestione « Totocalcio » .....	8 per cento
Gettito netto .....	50 per cento